



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Responsabili
degli Uffici Scolastici Territoriali
dell'USR per la Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Cura Italia – novità in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile - sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari.

Cari colleghi,

il recente D.L. 18 del 17 marzo 2020 (altrimenti noto come “Decreto Cura Italia”) ha introdotto, di fatto superando le disposizioni del precedente D.L. 11 del 8 marzo 2020, nuove norme che incidono sulla *sospensione dei termini di natura processuale in materia di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile*, sull'organizzazione della medesima, sul rinvio delle udienze e, per le udienze non differibili, sulle modalità di loro svolgimento.

Parimenti rilevanti sono le disposizioni relative alla *sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e, in particolare, dei termini del procedimento disciplinare*.


Con la presente si intende offrire una veloce disamina delle principali novità in materia, per poter orientare le nostre attività in sintonia con tale nuovo assetto giuridico d'emergenza, la cui interpretazione dovrebbe essere sempre orientata, nel rispetto delle finalità che la dettano, evitando, per quanto possibile, tutti i contatti potenzialmente nocivi.

1. Disposizioni in materia di giustizia civile e penale - art. 83.

a) Periodo decorrente dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 - rinvio delle udienze, sospensione dei termini, modalità di svolgimento delle udienze indifferibili.

L'art. 83 del Decreto Cura Italia riscrive e di fatto supera, abrogandola, la disciplina della sospensione dei termini già disposta con il D.L. 11 del 8 marzo 2020, fissandone **la decorrenza dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**.

In particolare l'art. 83, comma 1, stabilisce che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, **sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**. In questo stesso periodo è altresì sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali; ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

In caso di termini computati a ritroso, ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

Come evidente dalla lettura della norma, la sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia è ampia e di portata generale, comprendendo i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione; la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi; le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

In materia civile, pertanto, saranno da ricomprendere, in via esemplificativa e non esaustiva, i termini per la costituzione in giudizio (nelle forme della citazione o del ricorso), i termini per il deposito degli atti endoprocedimentali, nonché i termini per proporre impugnazione e quelli per la proposizione di atti oppositivi (come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo).

Quanto ai casi che costituiscono eccezioni al rinvio delle udienze e al regime della sospensione, i medesimi vengono elencati dal comma 3 dell'art. 83 (alla cui lettura si rimanda). Tra questi appare opportuno richiamare per rilevanza i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (esecuzione provvisoria in appello, provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, sospensione dell'esecuzione provvisoria) e, più in generale, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alle parti¹.


E' importante sottolineare che per tutte le cause rientranti nel novero delle eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 del Decreto Cura Italia, può essere disposto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

b) Periodo decorrente dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020 – misure facoltative.

Oltre a tali misure di natura emergenziale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83, nel periodo tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020, è a discrezione dei capi degli uffici giudiziari adottare misure per consentire il rispetto delle indicazioni igienico- sanitarie tra cui vale la pena menzionare:

- la possibilità di prevedere un rinvio delle udienze a una data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, salvo le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 (per le quali non opera nemmeno il rinvio successivo al 15 aprile 2020);

¹ In tale ipotesi la dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo dell'Ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

- la possibilità di svolgere le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- la possibilità di svolgere le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (modalità quest'ultima che viene prevista anche in relazione allo svolgimento di udienze indifferibili in quanto rientranti nel novero delle eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83)².

c) Particolari disposizioni sui termini non processuali.

Necessita inoltre richiamare l'attenzione sul comma 8, dell'articolo 83 del decreto in esame, il quale prevede espressamente che: *“per il periodo di efficacia di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”*. Sostanzialmente, il comma in questione estende la misura della sospensione anche ai termini (di natura sostanziale) di prescrizione e decadenza di quei diritti che possono essere esercitati solo mediante presentazione della domanda giudiziale³.

d) Obbligatorietà del deposito telematico.

Infine, ulteriori disposizioni riguardano il deposito telematico degli atti. Al riguardo, il comma 11 dell'art. 83 del Decreto Cura Italia prevede il deposito in modalità telematica quale forma obbligatoria anche per gli atti introduttivi del giudizio (per i quali sino a poco tempo prima rimaneva ferma l'opzione del deposito in maniera cartacea, c.d. doppio binario) stabilendo la norma espressamente che: *“dal 9 marzo sino al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16 bis, comma 1 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005”*.

² I sistemi indicati sono Team MSN e Skype Business.

³ In generale ci si riferisce a quei termini che non si possono interrompere con una diffida stragiudiziale come ad esempio avviene in tema di azione revocatoria, dove è necessario proporre la domanda giudiziale ai fini dell'interruzione della prescrizione.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

2) Misure in materia di giustizia amministrativa - art. 84

A) Sospensione dei termini e rinvio delle udienze.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dall'articolo 84 comma 1 del Decreto Cura Italia in tema di giustizia amministrativa, si segnala la sospensione dal 8 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020 di tutti i termini processuali, richiamando il decreto al tal fine l'articolo 54, commi 2 e 3 del codice del processo amministrativo (il quale disciplina l'istituto della sospensione feriale)⁴. Lo stesso comma 1 dispone poi al terzo periodo che: *“le udienze pubbliche e camerale dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviata d'ufficio a data successiva”*.


Il successivo secondo comma, primo periodo prevede inoltre che: *“in deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite”,* specificando che *“la richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno la facoltà di depositare brevi note (...)”*. In tal caso, quindi, la presentazione delle brevi note, quale facoltà attribuita alle parti costituite, condurrà la causa in decisione senza alcuna trattazione orale.

B) Procedimenti cautelari.

La sospensione suddetta non interessa i procedimenti cautelari, i quali vengono esplicitamente normati dai commi 1 e 2 dell'art. 84.

Il comma 1 prevede che i procedimenti cautelari, *“promossi o pendenti”*, nel periodo tra l'8 marzo e il 15 aprile 2020, sono decisi con decreto monocratico (secondo il rito per le misure cautelari monocratiche di cui all'articolo 56 c.p.a.) ma nel rispetto del termine di 20 giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione e di 10 giorni dal deposito del ricorso, come stabilito dall'articolo 55 comma 5, c.p.a (norma quest'ultima disciplinante il rito per la decisione delle misure cautelari collegiali) e salvo che ricorra l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 56 c.p.a (ipotesi di richiesta di misure cautelari provvisorie *ante causam* per ragioni di estrema gravità, tali da non poter attendere la trattazione collegiale). In tal caso, la conseguente udienza per la trattazione in sede collegiale è fissata ad una data successiva al 15 aprile 2020, stabilendosi in via eccezionale che i decreti monocratici non definiti in camera di consiglio, limitatamente a tale periodo, siano comunque efficaci

⁴ L'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (che prevedeva la suddetta sospensione sino alla data del 22 marzo 2020) viene infatti espressamente abrogato dal comma 11 dell'articolo 84 del Decreto Cura Italia.





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

sino alla trattazione collegiale, fermo restando la revocabilità o modificabilità ad istanza di parte (ultimi due periodi dell'art. 56, comma 4 c.p.a.).

Il comma 2 dell'art. 84 disciplina, invece, i procedimenti per i quali sia già stato emanato un decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare, prevedendo che la trattazione è definita ove possibile in sede collegiale nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, c.p.a., a decorrere dal 6 aprile 2020 al 15 aprile 2020, salvo che la parte sulla quale possano riflettersi gli effetti della misura cautelare depositi, nel suddetto termine, un'istanza di rinvio in virtù della quale il collegio stesso è tenuto, senza alcuna discrezionalità, a rinviare la trattazione della causa a data successiva al 15 aprile 2020.

C) Periodo dall' 8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 – misure anti assembramento.

Nel periodo decorrente dall' 8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio superiore di giustizia amministrativa per la regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate adottano misure organizzative per evitare l'assembramento (art. 84, comma 4 lett. da a) ad e). Tra queste si richiama la possibilità, di cui alla lettera e) del comma 4 dell'art. 84, di rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno, *“assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (...)”*.

L'assunzione delle misure in questione comporta sia la rimessione in termini, ove determinino la decadenza delle parti dalle relative facoltà processuali nonché la sospensione della decadenza e della prescrizione, ove impediscano l'esercizio dei relativi diritti (art. 84, comma 8).

3) Misure in materia di giustizia contabile art. 85


L'art. 85 del Decreto Legge Cura Italia in tema giustizia contabile, al comma 1, opera un richiamo espresso alle disposizioni di cui agli artt. 83 e 84, in quanto applicabili.

Il comma 8 dell'art. 85 abroga espressamente l'art. 4, 1° co D.L. n 11/20 e il comma 2 detta una nuova disciplina delle misure emergenziali in tema di Giustizia Contabile nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (art. 85 comma 3, lett. da a) ad f).

Tra queste si segnalano:

- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
- la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio1@istruzione.it -





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;

- il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Nel caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.

A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.


Per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, **tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.**

Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, con sentenza depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia.

4) Procedimenti amministrativi e procedimenti disciplinari – art. 103

L'art. 103 disciplina la sospensione dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza stabilendo al comma quanto segue: **“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della**





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.

Il comma 2 dispone altresì: *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.*

Vengono esclusi da tale sospensione, ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 103 i procedimenti inerenti: *“ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati”.*

Si richiama inoltre la Vs. attenzione con particolare riguardo al comma 5 dell'art. 103 che di seguito integralmente si riporta: ***“I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020”.***

Siete pregati di condividere la presente con gli addetti agli Uffici legali e, per quanto di interesse, con i dirigenti scolastici.

Nel ringraziarvi per la consueta collaborazione porgo cordiali saluti.

Il dirigente
Luciana Volta

Milano, 25 marzo 2020

Allegati

- Art; 83, 84, 85 e 103 decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020

LV/rm/md

Per informazioni
Romina Morandi
02/574627252
romina.morandi@istruzione.it

Manuela Di Girolamo
02/574627225
manuela.digirolamo4@istruzione.it

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio1@istruzione.it -

